

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4559**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TAPPARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2000**

—————

**Valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie**

—————

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge. . . . .	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo di questo provvedimento, che tiene anche conto della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è quello di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» e di adeguare la legislazione nazionale a quelle che sono le normative europee ed internazionali (in particolare alla «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie» del 1992). In un momento in cui il Paese prosegue il suo cammino verso il decentramento e il federalismo tale disegno di legge vuole porsi come normativa di riferimento per le regioni: una legge che fissi i principi generali, demandando però alle medesime la tutela effettiva delle minoranze linguistiche, che esse stesse individuano.

La tutela delle lingue minoritarie costituisce un diritto-dovere dello Stato. Il plurilinguismo consente non solo di mantenere, ma di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo.

Va ricordato che le convenzioni europee (in particolar modo la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie) riaffermano con chiarezza il diritto delle popolazioni a esprimersi in lingua minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale, essendo questo principio irrinunciabile secondo quanto convenuto nella *Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe* e nel *Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies*.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge stabiliscono, a fianco del principio dell'ufficialità dell'italiano quale lingua della Repubblica, che siano le regioni a individuare i

propri patrimoni linguistici e a delimitare l'ambito territoriale nel quale sono parlati.

L'articolo 3 introduce la possibilità di utilizzo delle lingue minoritarie nei consigli comunali, provinciali, regionali, tenendo comunque presente l'esclusiva validità giuridica degli atti redatti in lingua italiana.

Nell'articolo 4 si prevede la possibilità, per i comuni dove vivano significative minoranze linguistiche, di potere installare toponomastica anche nella lingua minoritaria soggetta a tutela.

L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare la lingua minoritaria nell'attività dei consigli comunali, provinciali o regionali nei territori dei quali esistano minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 1. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

All'articolo 6 è previsto che i cittadini, nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, possano anche esprimersi in lingua minoritaria.

All'articolo 7 si introduce l'utilizzo della lingua minoritaria nelle scuole, sia come insegnamento facoltativo che come lingua dell'insegnamento, per quegli allievi i cui genitori ne facciano richiesta, e si definisce l'iter che il Ministero della pubblica istruzione deve seguire per l'attuazione dell'articolo medesimo.

All'articolo 8 vengono stabilite le provvidenze che le regioni assegnano ai *media* che utilizzino lingue minoritarie.

L'articolo 9 riguarda la presenza delle lingue minoritarie nelle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo.

All'articolo 10 viene favorito lo sviluppo di istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dal presente disegno di legge.

L'articolo 12 prevede la possibilità per i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche i cui cognomi o nomi siano stati modificati, di ottenere il ripristino degli stessi nella forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi internazionali promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali. Per tale valorizzazione le regioni stabiliscono i modi e le forme di intervento. A tale fine la presente legge costituisce normativa di riferimento generale per la legislazione regionale.

3. La regione disciplina con legge, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici.

### Art. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge, è delimitata per ogni regione con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale.

### Art. 3.

1. I consigli comunali, provinciali o regionali nei territori dei quali esistano minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 1 possono deliberare di provvedere, con spese gravanti sui propri bilanci, alla pubblicazione nella lingua messa a tutela di atti ufficiali rilevanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## Art. 4.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con la citata legge regionale.

## Art. 5.

1. I membri dei consigli comunali, provinciali o regionali nei territori dei quali esistono minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 1 possono usare la lingua minoritaria nell'attività degli organi medesimi. Quando non sia possibile disporre di un adeguato servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

## Art. 6.

1. Nei comuni di cui all'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

## Art. 7.

1. Nelle scuole materne dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli

argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con le regioni interessate tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle autonomie locali nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola interessati.

5. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove necessario, essere incaricati a livello locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

#### Art. 8.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri documentati, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere locale che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## Art. 9.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## Art. 10.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di specifici istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## Art. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge e decidono tutte le provvidenze necessarie per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e l'identità storica delle minoranze linguistiche.

## Art. 12.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi prima della data di entrata in vigore della presente legge siano stati modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma



originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del capo II del titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il provvedimento é esente da spese e deve essere adottato nel termine di centocinquanta giorni dalla richiesta.

#### Art. 13.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 50 per cento e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 miliardi annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### Art. 14.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

2. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 15.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



